



## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento, per i Comuni che ancora applicano la TARI tributo sulla base della disciplina dettata dalla L. 147/2013, alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- 2) verifica della corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi.

**CONSIDERATO** che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

**CONSIDERATO** che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere n. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999 – in base alle norme attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019.

**CONSIDERATO** che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF)*».

**EVIDENZIATO** che, in tale deliberazione, con l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso modelli di gestione omogenei a livello nazionale, sono stati previsti dei nuovi *standard* minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI, ma in relazione ai quali ARERA ha previsto che gli Enti territorialmente competenti (ETC) devono scegliere uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato, definiti come da schema riportato nella stessa delibera, sulla base dell'incrocio tra qualità tecnica e qualità contrattuale), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati.

**CONSIDERATO** che il set di obblighi di qualità introdotto dalla delibera 15/2022/R/RIF è sostanzialmente articolato:

- per la qualità contrattuale, con riferimento a:
  - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  - c) Punti di contatto con l'utente;
  - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;

f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

- per la qualità tecnica, con riferimento a:
  - a) Continuità e regolarità del servizio;
  - b) Sicurezza del servizio.

**DATO ATTO** che si dovranno individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione medesima e consentendo, in tal modo, la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti all'interno del Piano Economico Finanziario 2022-2025;

**EVIDENZIATO** che l'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nei singoli Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti, costituisce un'attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI;

**EVIDENZIATO** che, nella propria Delibera, ARERA ha confermato che:

- ogni singolo Gestore dovrà adottare un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani conforme alle disposizioni del TQRIF e recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione dello schema regolatorio di riferimento, degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'ETC;

- in caso di pluralità di Gestori dei singoli servizi, l'ETC dovrà integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli Gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;

**DATO ATTO** che, per definire quale possa essere il ruolo del Comune nell'ambito dell'individuazione dello schema regolatorio di riferimento, occorre tenere presente che la gestione del servizio di igiene urbana è caratterizzato da molteplici profili tecnico-organizzativi, in relazione ai quali il ruolo principale è svolto dal Gestore del servizio, cui si riferiscono la maggior parte degli adempimenti introdotti da ARERA nella Delibera n. 15/2022/R/RIF.

**DATO ATTO** che gli ambiti in relazione ai quali il Comune dovrà operare, di concerto con il Gestore del servizio, la sopra citata scelta, sono rappresentati soltanto da quelli relativi:

- alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgono, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati;

**CONSIDERATO** che tutti i profili sopra indicati trovano la propria disciplina nell'ambito del Regolamento della TARI approvato dal Comune e che la loro integrazione sulla base dei parametri qualitativi individuati da ARERA negli ambiti di competenza del Comune dovrà quindi intervenire mediante una eventuale modifica dello stesso regolamento;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato nella sua ultima versione con Deliberazione di C.C. n. 16 del 27/07/2020;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge.

## D E L I B E R A

**DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI DARE ATTO** dell'intervenuta approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato approvato il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*» (TQRIF)» e della conseguente introduzione di nuovi *standard* minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI, entrati in vigore dal 1° gennaio 2023, in relazione ai quali ARERA ha previsto che gli Enti territorialmente competenti (ETC) devono scegliere uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato, definiti

come da schema riportato nella stessa delibera, sulla base dell'incrocio tra qualità tecnica e qualità contrattuale), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

**DI DARE ATTO** che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

**DI DARE ATTO** che gli ETC dovranno individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione medesima e consentendo, in tal modo, la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti all'interno del Piano Economico Finanziario 2022-2025;

**DI DARE ATTO** che per la Regione Liguria la funzione di Ente Territorialmente dovrebbe essere svolta dalle Amministrazioni provinciali, ma che allo stato attuale tale funzione è ancora demandata ai comuni;

**DI DARE ATTO** che il Comune di Prelà in questa fase di avvio ritiene di individuare il posizionamento della gestione nello Schema regolatorio I;

**DI DARE ATTO** che gli ambiti in relazione ai quali il Comune dovrà operare, di concerto con il Gestore del servizio, la sopra citata scelta, sono rappresentati soltanto da quelli relativi:

- alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- All'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.

**DI DARE ATTO** che tutti i profili sopra indicati trovano la propria disciplina nell'ambito del Regolamento della TARI approvato dal Comune di Prelà in ultimo con deliberazione di C.C. n.16 in data 27/07/2020 e che la loro integrazione dovrà quindi intervenire mediante una eventuale modifica dello stesso regolamento.

**DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).



**Letto, confermato e sottoscritto**  
Il Sindaco  
GANDOLFI MATTIA

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Cristina BLOISE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N. 50 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/03/2024 al 12/04/2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Prela' , lì 28/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
dott.ssa Cristina BLOISE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Prela', lì

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Cristina BLOISE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/02/2024**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Cristina BLOISE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica.

Prelà, 14/02/2024

Il Responsabile del Servizio

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole

Prelà, 14/02/2024

Il Responsabile del Servizio